SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE n. 1155 del febbraio 1987.

Istruzioni integrative per la concessione dei mutui.

87A1396

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 febbraio 1987, n. **84**.

Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità straordinaria

1. A favore dei lavoratori che abbiano prestato, alle dipendenze di aziende operanti nel settore della lavorazione del pomodoro, attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera *a)*, della legge 18 aprile 1962, n. 230, per almeno trenta giornate nell'anno 1985, è corrisposta in via straordinaria e limitatamente all'anno 1986 un'indennità pari a lire 30.000 per ogni giornata di carenza rispetto al predetto numero di trenta giornate di occupazione.

2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal precedente comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sulla base di una retribuzione pari all'ammontare dell'indennità corrisposta.

3. L'indennità di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, ad eccezione della pensione e dell'assegno di invalidità per i titolari di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale è istituita apposita evidenza contabile.

5. Per le giornate indennizzate competono gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e le maggiorazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni.

6. L'indennità di cui al presente articolo non compete qualora il lavoratore abbia rifiutato l'avviamento al lavoro.

7. Le attestazioni relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate dagli organi di collocamento.

8. Le giornate indennizzate ai sensi del presente articolo sono considerate utili ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza di cui all'articolo 8-*bis* del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 7 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro».

2. Ai fini del rimborso da parte dello Stato, l'Istituto nazionale della previdenza sociale presenta apposito rendiconto delle spese sostenute.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

La lettera *a)* del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 230/1962 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) prevede che sia consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima.

Note all'art. 1, comma 2:

— Il primo comma dell'art. 4 della legge n. 164/1975 (Provvedimenti per la garanzia del salario) prevede che: «Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa».

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) è il seguente:

«Art. 8 *(Contributi figurativi)*. — Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della

pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contibuti figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge».

Note all'art. 1, comma 5:

— Il testo unico approvato con D.P.R. n. 797/1955 riguarda le norme concernenti gli assegni familiari.

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.L. n. 17/1983 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione):

«Art. 5 *(Maggiorazione degli assegni familiari)*. — I soggetti che per legge corrispondono gli assegni familiari provvedono immediatamente ad avviare gli occorrenti adempimenti al fine di assicurare la puntuale erogazione della maggiorazione degli assegni familiari di cui al comma successivo.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1983, ai lavoratori dipendenti è corrisposta con le modalità previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, una maggiorazione degli assegni familiari esclusivamente per i figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti, in misura modulata in relazione al reddito familiare ed al numero degli stessi figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata al presente decreto.

La maggiorazione di cui al comma precedente è corrisposta anche ai lavoratori che fruiscono delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente e ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi che fruiscono delle maggiorazioni previste per carichi familiari.

La stessa maggiorazione spetta altresì ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché ai titolari di pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

Con effetto dal 1° luglio 1983, e con l'osservanza delle condizioni e delle misure previste dal precedente secondo comma, la maggiorazione è corrisposta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza nonché ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale.

La maggiorazione di cui ai commi precedenti non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

Nota all'art. 1, comma 8:

Il testo dell'art. 8-*bis* del D.L. n. 17/1983 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1, comma 5), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 8-*bis (Disposizioni per i lavoratori stagionali)*. — I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera *a)*, della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18 e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4014):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DE MICHELIS) il 26 settembre 1986.

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 15 ottobre 1986, con pareri delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla XIII commissione il 19, 27 novembre 1986 e approvato il 18 dicembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 2116):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 20 gennaio 1987, con pareri delle commissioni 5ª, 9ª e 10ª

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 28 gennaio 1987.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 3 febbraio 1987.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 5 febbraio 1987.

87G0157

DECRETO-LEGGE 14 marzo 1987, n. 85.

Provvedimenti urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla modifica di talune disposizioni contenute nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per il controllo dell'andamento della circolazione stradale nei centri urbani congestionati dal traffico, ai fini della sicurezza stradale, della tutela della pubblica salute e della conservazione dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme di cui agli articoli 4, 17 e 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono triplicate.

2. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, le sanzioni, quali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono raddoppiate per le violazioni alla disciplina della sosta, del parcheggio e dell'uso delle corsie riservate a determinati veicoli e triplicate per le violazioni alla disciplina dell'accesso regolamentato.

3. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è abrogato.

4. Il primo comma dell'articolo 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per le violazioni alle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito».

Art. 2.

1. Le amministrazioni comunali delimitano le zone di cui all'articolo 1, comma 2, con deliberazione del consiglio immediatamente esecutiva, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale, nonché sul territorio.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 2, le relative zone sono indicate mediante la segnaletica stradale stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nell'ambito delle zone di cui al comma 1, le amministrazioni comunali hanno facoltà di riservare superfici di sosta per veicoli privati ai soli residenti a titolo gratuito ovvero oneroso.

Art. 3.

1. All'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono apportate le integrazioni seguenti.

2. Al quinto comma è aggiunta la seguente lettera:

«*d)* subordinare la sosta al pagamento di una somma da riscuotere a mezzo di dispositivi atti al controllo della sosta stessa limitata ad un predeterminato periodo temporale, anche senza la custodia del veicolo».

3. All'ottavo comma è aggiunto il seguente periodo: «È fatto obbligo ai comuni che installano sulle strade i dispositivi a pagamento, di cui al precedente quinto comma, di provvedere affinché in adiacenza o prossimità di dette strade vi siano aree di superfici equipollenti destinate alla sosta non a pagamento». Tale obbligo non sussiste nelle zone definite «A» dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, nonché in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente delimitate dal comune, nelle quali sussistano le valutazioni e le esigenze analoghe a quelle previste dall'articolo 2.

4. Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

«La stessa sanzione si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo.

Ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma sono evidenziati con segnali stradali stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto».

Art. 4.

1. Al terzo comma dell'articolo 139 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «I comuni destinano integralmente i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme sulla sosta ed il parcheggio entro i centri abitati al miglioramento e potenziamento

delle aree e delle strutture attrezzate per la sosta ed il parcheggio. Analoga destinazione hanno le somme riscosse a mezzo dei particolari dispositivi previsti dal precedente articolo 4, quinto comma, lettera *d)*, al netto delle spese di gestione».

Art. 5.

1. La rimozione forzata di cui al sesto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, si attua anche per i veicoli in sosta sulle corsie riservate ai mezzi pubblici collettivi o individuali, sulle aree riservate agli invalidi e sui marciapiedi.

2. Nelle zone di cui all'articolo 2 l'inosservanza dei divieti di sosta comporta la rimozione forzata dei veicoli dei trasgressori.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*
SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*
GULLOTTI, *Ministro per i beni culturali*
DE LORENZO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 1

87G0199

DECRETO-LEGGE 14 marzo 1987, n. 86.

Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare il perdurare della gravissima epizoozia di afta epizootica accelerando i tempi di eradicazione della malattia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, anche in deroga alla normativa vigente, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/320 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.

Art. 2.

1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani ricettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi dell'articolo 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale.

4. Per l'abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezioni è concessa al proprietario una indennità pari all'80 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. La misura della indennità viene elevata sino al 100 per cento del valore di mercato in caso di abbattimento di animali sospetti di contaminazione o di animali sani ricettivi di cui al comma 2.

6. Qualora venga consentita la utilizzazione per l'alimentazione umana delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nei commi 4 e 5 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

7. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorché nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

8. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio in animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.

9. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal presente decreto e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni o per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

10. Il Ministro della sanità dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

11. Per i trattamenti di cui al comma 10 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

Art. 3.

1. Le indennità di abbattimento gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti.

Art. 4.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootologica, in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità all'articolo 2, comma 6. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

Art. 5.

1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire cinquemilioni.

2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale, impartito ai sensi degli articoli 2 e 4 del presente decreto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire trecentomila per ogni capo non abbattuto.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila. Alla stessa sanzione sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi del presente decreto per impedire la diffusione delle malattie in essa previste.

4. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecúniarie previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*
FABBRI, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 2
87G0200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1987.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica presentate dal consigliere di Stato Antonio Maccanico e nomina nella medesima carica dell'ambasciatore Sergio Berlinguer.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i propri decreti in data 15 luglio 1978 e 4 luglio 1985 con i quali il consigliere di Stato dott. Antonio Maccanico è stato rispettivamente nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica e confermato nella carica;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Considerato che il consigliere di Stato dott. Antonio Maccanico ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal consigliere di Stato dott. Antonio Maccanico, il quale cessa dalla carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

L'ambasciatore dott. Sergio Berlinguer è nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1987
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 371
87A2285

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 gennaio 1987.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 febbraio 1986 ad otto anni, emessi per 800 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1986, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 340, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 febbraio 1986, di durata ottennale, per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale, con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi in lire italiane occorrenti per il relativo servizio finanziario verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 21 febbraio di ogni anno, a partire dal 21 febbraio 1987, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale del 10 febbraio 1986.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 21 febbraio di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sara aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario in lire italiane al tasso dell'1% denominato: «Ministero del Tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 8,75% - Emissione 21 febbraio 1986 - Rimborsabili il 21 febbraio 1994 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Non stampigliati», sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione — per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso — le somme non utilizzate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Art. 3.

Per il servizio finanziario relativo ai certificati privi della stampigliatura «pagabile all'estero», viene riconosciuta annualmente alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma dell'art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal precedente art. 1 per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 21 febbraio 1987.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia curerà a suo carico la trasmissione delle domande e dei titoli che verranno presentati presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale del 10 febbraio 1986, nonchè la consegna dei nuovi certificati.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU recanti la stampigliatura «pagabile all'estero» — allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla banca incaricata del servizio finanziario del prestito, scelta ai sensi dell'art. 16 del decreto del 10 febbraio 1986, attualmente l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario stesso un giorno lavorativo sulla piazza di Lussemburgo precedente il 21 febbraio di ogni anno, a partire dal 1987 — il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia entro il 12 febbraio di ogni anno un importo provvisorio in lire. Tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e sarà comunicato al Tesoro entro il 23 gennaio di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del Tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 8,75% - Emissione 21 febbraio 1986 - Rimborsabili il 21 febbraio 1994 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Stampigliati».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

L'ammontare di ECU da trasferire alla banca incaricata del servizio finanziario del prestito verrà accreditato in un apposito conto infruttifero in valuta aperto, ai fini amministrativi e contabili, presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la medesima denominazione del conto infruttifero in lire italiane di cui al secondo comma.

Art. 7.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU scelta dalla Banca incaricata del servizio finan-

ziario del prestito, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del 10 febbraio 1986. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare la valuta richiesta dall'Ufficio italiano dei cambi al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta stessa alla citata banca.

I fondi in lire necessari per effettuare tale acquisto verranno prelevati dal conto infruttifero in lire di cui al precedente art. 6 e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

Art. 8.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite dall'art. 6 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi da retrocedere alla banca incaricata del servizio finanziario del prestito, in ECU ovvero nella valuta prescelta di cui all'art. 7. Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale del 10 febbraio 1986.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 6, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli stampigliati «pagabile all'estero» che risulterà determinato sulla base di quanto previsto al quinto comma dell'art. 1

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 21 febbraio 1987.

Art. 9.

Decorsi i termini di prescrizione, di cui al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati dalla banca di cui all'art. 6 per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto in valuta di cui al quarto comma del precedente art. 6, negoziando contro lire i fondi in valuta non utilizzati e versando il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 10.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 10 febbraio 1986, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il servizio cassa centrale in Roma — provvederà ad apportare sui certificati e sulle relative cedole posseduti da non residenti la stampigliatura «pagabile all'estero», su richiesta degli interessati da avanzare tramite «banca agente». Peraltro, per le richieste pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° gennaio ed il 21 febbraio di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle relative cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 22 febbraio; di conseguenza non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola in scadenza il 21 febbraio dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1

Art. 11.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati «pagabile all'estero» di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale del 10 febbraio 1986, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per la immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 12.

I titoli o le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto del 10 febbraio 1986.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la loro trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra eventuali notizie non contenute nelle richieste stesse.

Art. 13.

Entro il mese di aprile di ogni anno, a partire dal 1988, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti o privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 7.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di aprile di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al primo comma.

Art. 14.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 15.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, i conti da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dall'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 ed 8 faranno carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1987 é, prevedibilmente, di L. 356.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1987
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 268

87A2008

DECRETO 4 febbraio 1987.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1982, relativamente alla quinta cedola, di scadenza 22 febbraio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 742/66-AU-7 del 17 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1982, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 febbraio 1982, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 14% per l'importo di 500 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 10 del richiamato decreto ministeriale del 17 febbraio 1982, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quinta cedola — di scadenza 22 febbraio 1987 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 9603/66-AU-7 del 17 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1983, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quarto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 17 dicembre 1982, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 24 gennaio 1987, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 febbraio 1982 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quinta cedola, di scadenza 22 febbraio 1987, è di 359.309.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1987, è di L. 1.461,91 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 742/66-AU-7 del 17 febbraio 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 359.309.000 ECU) dei CTE settennali 14% con godimento 22 febbraio 1982, ammonta a L. 73.538.838.827, relativamente alla quinta cedola, di scadenza 22 febbraio 1987.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1987
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 280

87A2009

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 febbraio 1987.

Modificazione al modello 9 dell'allegato *E* al regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 42, terzo comma, del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale dà facoltà al prefetto di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole;

Visto l'art. 71 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il quale stabilisce che la licenza di porto d'armi alle guardie particolari giurate è rilasciata su apposito libretto personale, formato da una copertina conforme al modulo annesso al regolamento di esecuzione contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative al decreto di nomina e da uno o più fogli sui quali sono riportati i modelli annessi allo stesso regolamento;

Visto il modello 9 dell'allegato *E* del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza, relativo al libretto per licenza di porto d'armi per difesa personale a guardie particolari giurate, il quale reca nella sottoscrizione l'indicazione «Il Questore»;

Considerato che il provvedimento previsto dal citato art. 42, terzo comma, del testo unico della legge di pubblica sicurezza, è unico e che dal punto di vista documentale i due elementi sopracitati del libretto con la foto del richiedente e del foglietto bollato, di cui esso consta, sono inscindibili tra loro, per cui si ritiene che gli stessi debbano entrambi essere firmati dall'autorità che per legge è l'unica titolare del potere autorizzatorio *de quo* e cioè dal prefetto;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare il citato modello 9 relativo al libretto per licenza di porto di armi per difesa personale a guardie particolari giurate, dovendo lo stesso essere firmato dal prefetto;

Visto l'art. 366 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza, che dà facoltà al Ministro dell'interno di modificare i modelli contenuti nell'allegato *E* del regolamento stesso;

Decreta:

La dicitura «Il Questore» apposta in calce al modello 9 di cui all'allegato *E* del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza relativo al libretto personale per licenza di porto d'armi è sostituita con la dicitura «Il Prefetto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A2011

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 1987.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per inagibilità dei locali, sede degli uffici, e per trasferimento degli stessi in altre sedi, devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro, dell'IVA e della Conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA DAL 12 AL 21 GENNAIO 1987

Regione Emilia-Romagna:

Conservatoria dei registri immobiliari di Forlì.

IN DATA DAL 15 AL 16 GENNAIO 1987

Regione Lombardia:

Ufficio IVA di Como.

IN DATA DAL 24 NOVEMBRE 1986 AL 19 GENNAIO 1987

Regione Lazio:

Ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1987

Il Ministro: VISENTINI

87A2161

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 marzo 1987.

Contingenti di importazione per merci di origine Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam, relativi al periodo 1° aprile-31 dicembre 1987.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Tenuto conto della decisione del Consiglio CEE n. 87/60 del 22 dicembre 1986 che autorizza gli Stati membri ad aprire contingenti di importazione di merci da Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi;

Considerato che per il primo trimestre 1987 sono già state messe in distribuzione quote pari al 25% dei contingenti 1986;

Decreta:

Art. 1

Per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1987 sono fissati i contingenti d'importazione dai Paesi di origine e per i prodotti di cui all'allegato *A* al presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli, modalità che sostituiscono gli attuali sistemi della «dogana controllata» e del «Visto ICE».

Art. 2.

Per i prodotti indicati, per ciascun Paese, ai punti 1) dell'allegato *A*, la ripartizione dei contingenti verrà effettuata con le seguenti modalità:

a) possono partecipare alla ripartizione le imprese commerciali e industriali operanti nello specifico settore merceologico, e le società di trading internazionale;

b) il riparto verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

il 90% del contingente sarà ripartito come segue:

10% in parti uguali fra tutti i richiedenti;

30% in relazione all'ammontare IVA, così ripartito:

50% fra le ditte con imponibile IVA superiore a L. 500.000.000;

30% fra le ditte con imponibile IVA da L. 150.000.001 a L. 500.000.000;

20% fra le ditte con imponibile IVA fino a L. 150.000.000;

30% in relazione al volume delle importazioni dei citati prodotti nel triennio precedente;

20% in relazione al volume delle esportazioni dell'azienda nel triennio precedente;

il 10% del contingente sarà ripartito fra le imprese ubicate in regioni del Mezzogiorno indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato *B*), in proporzione alla quota ottenuta a seguito della ripartizione del 90% secondo i parametri sopra indicati.

Art. 3.

Le domande di partecipazione alla ripartizione, redatte su carta legale, dovranno contenere, a pena di irricevibilità, gli elementi di cui allo schema allegato (allegato *C*) e dovranno essere indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni. Le domande potranno essere presentate, o inviate per posta, direttamente al Ministero del commercio con l'estero, ovvero agli uffici regionali dell'ICE, elencati in allegato al presente decreto (allegato *D*). Esse dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Al riguardo, farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda al Ministero o all'ufficio regionale ICE. Non saranno considerate ricevibili le domande pervenute dopo la scadenza del predetto termine, anche se spedite anteriormente alla scadenza stessa.

Non saranno prese in considerazione:

domande incomplete e che facciano riferimento a documenti già depositati;

documentazioni o elementi integrativi pervenuti separatamente dalle domande;

domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto o pervenute dopo il detto termine di trenta giorni.

Art. 4.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

a) il certificato di iscrizione in originale rilasciato, in data non anteriore a sessanta giorni da quello della domanda, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dal quale risulti chiaramente la specifica attività, commerciale o industriale, del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda ovvero l'attività di commercio internazionale svolta dal richiedente;

b) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1986, debitamente autenticata da competente ufficio IVA o recante la firma del legale rappresentante della ditta, autenticata da un notaio o da altro ufficio all'uopo preposto, ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti nei punti *a)* e *b)* comporterà il rigetto della domanda, anche se i documenti stessi siano stati, in precedenza, presentati per altri similari contingenti o, comunque, esibiti al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 5

Ai fini della partecipazione alla quota operatività alla importazione, le domande dovranno essere corredate da apposite distinte, come da fac-simile in allegato (allegato *E*), delle bolle doganali relative alle importazioni in definitiva della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1984-86. La distinta dovrà contenere: il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale, il codice di statistica, l'origine, la provenienza, la descrizione della merce, il singolo valore ed il riepilogo dei valori in lire italiane; per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto a prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare.

Nella distinta il legale rappresentante della ditta deve attestare sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Ai fini della partecipazione alla quota operatività alla esportazione, le domande dovranno essere corredate da apposite distinte, come da fac-simile in allegato (allegato *F*), delle bolle doganali relative alle esportazioni in definitiva effettuate dall'azienda verso qualsiasi destinazione durante il triennio 1984-86. La distinta dovrà contenere: il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale, il codice di statistica, la destinazione, la descrizione della merce, il singolo valore ed il riepilogo dei valori in lire italiane; per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte.

Nella distinta il legale rappresentante della ditta deve attestare sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di esportazione).

Ai fini della partecipazione al riparto della quota riservata alle ditte ubicate in regioni del Mezzogiorno, le ditte ubicate nei comuni compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto, o nei comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, dovranno allegare una dichiarazione della prefettura, rispettivamente, di Rieti, di Ascoli Piceno o di Roma, attestante l'appartenenza del comune alla zona indicata.

Art. 6.

Qualora due o più ditte partecipino alla ripartizione di un contingente, nella relativa procedura di ripartizione non potrà, in una prima fase, essere assegnata ad una sola ditta una quota superiore al 50% del contingente richiesto; l'assegnazione della quota eventualmente residua sarà effettuata sulla base degli stessi criteri di cui agli articoli precedenti; la somma delle due predette assegnazioni darà luogo alla ripartizione definitiva.

L'amministrazione si riserva la facoltà di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 7.

Per i contingenti indicati, per ciascun Paese, ai punti 2) dell'allegato *A*, è conferito alle dogane la facoltà di consentire direttamente le importazioni dei prodotti in questione nei limiti contingentali. Oltre tali limiti le dogane, limitatamente ai contingenti contrassegnati da asterisco, consentiranno l'importazione previa esibizione di una dichiarazione all'importazione (allegato *G*) vistata dal Ministero del commercio con l'estero.

Il visto verrà rilasciato, a titolo sperimentale per il 1987, senza limitazioni quantitative, ferma comunque restando la facoltà del Ministero di sospenderne il rilascio.

Art. 8.

Per i contingenti del settore tessile indicati, per Albania, Repubblica democratica tedesca, U.R.S.S. e Vietnam, ai punti 3) dell'allegato *A*, è conferita alle dogane la facoltà di consentire direttamente le importazioni dei prodotti in questione nei limiti dei contingenti stessi.

Art. 9.

Le autorizzazioni rilasciate per i prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto saranno valide sino al 30 settembre 1987.

Entro tale data i titolari delle autorizzazioni dovranno documentare al Ministero del commercio con l'estero lo stato di utilizzo delle autorizzazioni stesse.

Eventuali domande di proroga, da presentarsi entro la predetta data, dovranno essere corredate dal contratto di acquisto o da documentazione comprovante la prossima conclusione del contratto stesso.

Le quote risultate utilizzate al 30 settembre 1987, e non coperte da proroghe delle autorizzazioni, verranno attribuite agli operatori che ne facciano domanda con le modalità previste all'art. 5, corredata dal contratto di acquisto.

Art. 10.

Tutte le domande presentate ai sensi del presente decreto dovranno essere sottoscritte dall'organo che in base all'ordinamento societario è in grado di assumersi la responsabilità civile e penale dell'operazione. Tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 11.

Il divieto di cessione delle autorizzazioni è disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495 (allegato *H*).

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1987

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO *A*
(Contingente 1987)

IMPORTAZIONI DALL'ALBANIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

V.D.	Merce		Quantità o valore (in milioni di lire)
31.02 B C 31.05 A	Concimi chimici, azotati, fosfati e nitrato d'ammonio	T.	1.890
da 74.04 a ex 70.07	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato	T.	150

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

	V.D.	Merce		Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
*	04.06	Miele naturale	T.	57	Bari Trieste	30 27
*	07.01 A II ex III	Patate da consumo fresche o refrigerate	T.	2.250	Bari Trieste	1.125 1.125
*	07.04 ex B	Patate disseccate	T.	75	Bari	
*	24.02 A C ex E	Sigarette e tabacco per pipa	T.	57	Bari	
*	33.01 A I E	Essenze di oli medicinali	L.	159	Bari	
	ex 44.13	Parchetti in legno, per pavimenti	T.	38	Milano Trieste	19 19
	ex 64.01 64.02 ex B	Calzature di materia plastica	L.	109	Bari	
	76.01 A	Alluminio greggio	T.	200	Bari	
*	85.23 ex B	Fili elettrici al PVC	T.	30	Bari	

3) *Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categoria sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 3589/82 del 23 dicembre 1982, disciplinati dall'art. 8 del presente decreto*

Categoria	Merce		Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T.	217	Varese Trieste	80 137
2	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto garza, ricci del tipo spugna, i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci, i tessuti di ciniglia, i tulli e i tessuti a maglie annodate	T.	262	Trieste Varese	162 100
3	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia	T.	22	Trieste	
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, canottiere e manufatti simili, esclusi indumenti per bambini piccoli (bébés) di cotone o di fibre tessili sintetiche	N.	82.000	Trieste Varese	52.000 30.000
5	Maglie, pullovers, slip-overs, twinsets, giubbotti, giacche, a maglia non elastica né gommata	N.	7.500	Trieste	
6	Calzoncini, «shorts», e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna, per ragazzo e per bambini	N.	82.000	Trieste	
7	Camicette, camicette-bluse e bluse a maglia (non elastica né gommata) o tessute per donna, per ragazzo e per bambini	N.	75.000	Trieste	
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo	N.	11.000	Trieste	
12	Calze, sottocalze, calzini, proteggi calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	paia	75.000	Trieste Varese	37.500 37.500
15 B	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi i soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti	N.	3.750	Trieste	
16	Vestiti completi, tessuti per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti da due o tre pezzi)	N.	3.750	Trieste	
76	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo, spolverine, gonne-grembiule e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	T.	50	Trieste	

CONTINGENTI D'IMPORTAZIONE DALLA BULGARIA

1) *A ripartizione del Ministero*

V.D.	Merce		Quantità o valore (in milioni di lire)
31.02 B C 31.05 A	Concimi chimici di cui urea	T. T.	9.090 4.500
40.02 ex C	Gomma sintetica	T.	455
69.11	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta di porcellana	T.	113
da 70.04 a ex 70.07	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato	T.	900

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

	V.D.	Merce		Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
*	04.06	Miele naturale	T.	30	Trieste	
*	07.01 A ex II B ex III	Patate da consumo fresche o refrigerate	T.	1.500	Trieste	
*	17.04 A C D	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	L.	80	Trieste	
	20.07 A ex III B ex II	Succhi di agrumi diversi dai pompelmi	T.	75	Trieste	
*	22.09 C ex V	Liquori	L.	200	Trieste	
*	ex 28.27	Minio	T.	300	Venezia	
	da ex cap. 28 a ex cap. 38	Altri prodotti chimici, organici ed inorganici	L.	5.086	Trieste Venezia	2.586 2.500
*	29.01 D II	Stirolo	T.	300	Genova	
*	29.06 A I	Fenolo e suoi sali	T.	450	Genova Trieste Venezia	150 150 150
*	ex 29.27	Acrilonitrile	T.	525	Trieste	
*	29.25 ex Q	Caprolattame	T.	600	Trieste	
*	39.01 C ex II ex VII	Resine fenoliche per stampaggio	T.	53	Trieste Milano	28 25
*	39.02 C I	Polietilene	T.	225	Venezia Genova	115 110
*	39.02 C ex VI	Polistirolo	T.	375	Genova Venezia	190 185
	40.11 B ex II	Pneumatici d'automobili	T.	38	Trieste Milano	20 18
	ex 44.13	Parchetti di legno, per pavimenti	T.	105	Trieste	
	69.07 B ex II 69.08 B ex II	Piastrelle di maiolica	T.	113	Trieste	
	ex 69.10	Porcellane per usi sanitari o igienici	T.	23	Trieste	
	69.12	Vasellame ed oggetti di uso domestico, o da toletta, di altre materie ceramiche	T.	113	Trieste	
	73.18 ex A B ex C	Tubi di acciaio	T.	3.750	Savona Venezia	2.250 1.500

	V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana	
*	73.40 ex B	Altri lavori di ferro o di acciaio	L.	264	Trieste	
*	76.01 A	Alluminio greggio	T.	1.425	Trieste	
*	79.01 A	Zinco greggio	T.	11.362	Trieste Livorno La Spezia Napoli Venezia Genova	4.000 2.000 2.000 1.250 862 1.250
*	84.23 A ex I ex II ex B	Macchine per l'edilizia e parti di ricambio	L.	309	Trieste	
*	84.52 A 84.55 B	Macchine calcolatrici elettroniche e loro parti	L.	264	Trieste	
*	85.22 C ex II	Generatori elettrici di bassa e alta frequenza	L.	364	Trieste	
*	85.23	Fili, trecce, cavi, nastri, barre e simili, isolanti per l'elettricità, ecc.	L.	309	Trieste	
*	85.25 ex A	Isolatori di porcellana per alta tensione	L.	264	Trieste	
*	85.25 A B ex C	Materiali isolanti per installazioni elettriche	L.	159	Trieste	
*	ex cap. 85	Apparecchi elettronici per equipaggiamenti industriali	L.	415	Trieste	
*	87.01 87.06 ex A B ex I ex II	Trattori, loro parti, pezzi staccati ed accessori	L.	265	Trieste	
*	50.01	Bozzoli di bachi da seta	T.	30	Trieste	
	ex 50.09	Tessuti di seta	T.	1,5	Trieste	
	39.01 B C ex II ex VII 39.02 B da C II a XIII 39.03	Altre materie plastiche	L.	309	Trieste Venezia Genova	100 100 109

CONTINGENTI D'IMPORTAZIONE DALLA CECOSLOVACCHIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	
31.02 B ex C	Urea	T.	7.575
38.19 M	Paste per elettrodi	T.	1.700
39.03 B II	Nitrati di cellulosa	T.	90
ex 44.18	Pannelli di trucioli di segatura, di farina di legno o altri avanzi legnosi, ecc.	T.	1.500
48.01 C ex II ex F	Carta kraft per sacchi di grande capacità e/o carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»	T.	1.125

V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	
69.07 B ex II 69.08 B ex II	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, compresi i mosaici	T.	675
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	T.	487
da 70.04 a ex 70.07	Vetro colato o laminato, vetro tirato o soffiato, di cui non più di 225 t. di «vetri semplicemente sgrossati, puliti o givrettati»	T	4.500

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

	V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana	
*	07.01 A I	Tuberi-semi di patate.	T	525	Pontebba	
*	07.01 A ex III	Patate per uso industriale	T	375	Pontebba	
*	07.01 A II ex III	Patate da consumo, fresche o refrigerate	T	1.500	Pontebba	
*	17.04 A C D	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	L.	110	Pontebba	
*	22.09 C ex V	Liquori.	L.	60	Pontebba	
*	29.01 D II	Stirene	T.	375	Pontebba	
*	29.35 ex Q	Acido 6-amminopenicillinico.	L.	465	Milano	
*	29.44 A ex C	Antibiotici, esclusi le tetracicline e il cloramfenicolo.	L.	315	Milano	
*	32.05 A	Coloranti organici sintetici.	L.	3.623	Milano	
	32.07 A ex III	Litopone	T.	750	Pontebba	
*	36.01	Polveri da sparo	T.	11	Bergamo	
	da ex cap. 28 a ex cap. 38	Altri prodotti chimici, organici e inorganici.	L.	4.640	Pontebba	
	38.19 K	Cementi, malte e composizioni simili, refrattari	L	275	Verona Milano	125 150
*	39.02 C ex VII	Pavimenti di cloruro di polivinile	T	526	Pontebba	
*	39.02 B da C ex I a ex XIII	Prodotti di polimerizzazione e di copolimerizzazione	L.	846	Pontebba	
*	39.03 B ex I	Cellophane.	T.	26	Milano	
*	40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata.	T.	23	Milano	
	40.11 A B ex II	Gomme piene o semipiene, battistrada e camere d'aria	L.	159	Alessandria	
	ex 44.13 44.23 B ex II	Parchetti o pannelli di legno, per pavimenti	T.	263	Bolzano Pontebba	113 150
	48.01 A	Carta da giornali	T.	675	Milano	
	48.01 ex C ex F	Altra carta e cartoni, compresi cartoni Kraft	T.	1.125	Milano	

	V.D.	Merce		Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
	ex 64.01 64.02 ex B	Calzature di gomma e di tessuto gommato	L.	1.269	Verona	
	64.02 ex A	Calzature di cuoio	L.	519	Verona	
	ex 64.01 64.02 ex A ex B	Calzature speciali da sport, di gomma e tessuto gommato	L.	274	Verona	
	70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro per edilizia e costruzione; vetro multicellulare e vetro ad alveoli	T.	525	Pontebba	
	73.02 A ex II	Ferro-leghe (escluso il ferro-manganese carburato)	L.	973	Tarvisio	
	73.18	Tubi di ferro o di acciaio	T.	2.363	Tarvisio Brescia	1.500 863
*	ex 73.21	Capannoni, case di abitazione e costruzioni simili (di ghisa, ferro o acciaio)	L.	755	Pontebba	
*	Diverse	Picchetti, paleria ed accessori per tende da campeggio	T.	150	Udine	
*	81.04	Cascami di antimonio	L.	60	Pontebba Tarvisio	35 25
*	84.06 A ex I C ex I	Motori di aerei sportivi	L.	78	Pontebba	
	84.06 C II D ex II	Motori a combustione interna (motori Diesel); loro parti e pezzi staccati	L.	738	Pontebba	
	84.06 C I D ex II	Motori a scoppio; loro parti e pezzi staccati	L.	315	Bologna	
*	84.23 A ex II	Macchine edili, maccchine per lavori stradali, parti staccate ed accessori	L.	1.236	Pontebba	
	84.35 A	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, loro parti e pezzi staccati	L.	550	Milano	
	84.41 A ex II ex III	Macchine per cucire per uso industriale, loro parti ed accessori	L.	210	Pontebba	
*	85.03	Pile elettriche	L.	160	Milano	
	85.25 ex A	Isolatori di porcellana	L.	220	Milano	
*	ex cap. 85	Cavi elettrici e materiali per elettroinstallazioni e materiali per elettroinstallazioni edili	L.	198	Pontebba	
	87.01 87.06 ex A B ex I ex II	Trattori, loro parti, pezzi staccati ed accessori	L.	1.000	Brescia	
	87.02 A ex I ex II	Autoveicoli per il trasporto di persone	N.	1.332	Torino	
	87.02 A ex I ex II B ex I ex II	Autobus, autocarri	L.	160	Bologna Verona	80 80
	ex 87.03	Autoveicoli per uso speciale	L.	265	Pontebba Verona	135 130
	87.06 ex A B	Parti, pezzi staccati ed accessori per autoveicoli	L.	520	Torino	
	ex 87.09	Motocicli e velocipedi con motori ausiliari, anche con carrozzetta	L.	265	Bologna Torino	145 120
	ex 87.10	Velocipedi senza motore	N.	1.500	Pontebba	
	87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori per motocicli e per velocipedi	L.	287	Pontebba	

IMPORTAZIONI DALLA CINA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	
69.11	Vasellame od oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana o di altre materie ceramiche	T	1.760

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

	V.D.	Merce	Quantità o valore (in miglioni di lire)		Dogana
*	04.06	Miele naturale.	T	650	Genova
*	28.56 C	Carburo di calcio.	T	2.250	Genova
	da ex cap. 28 a ex cap. 38	Prodotti chimici diversi	T	4.320	Genova
*	29.11 E I	Vanillina ed etilvanillina	T	45	Genova
*	29.16 D	Altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse	T	38	Genova
	29.35 ex Q	Altri composti eterociclici	T	450	Genova
	36.05	Articoli pirotecnici	T	165	Genova
*	41.02 A B	Cuoio e pelli bovine (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci 41.06 e 41.08	T	188	Genova
	64.01	Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica artificiale	L	338	Genova
	64.02 A	Calzature con tomaia di cuoio naturale	L.	248	Genova
	64.02 B	Calzature con suole: altre	L	375	Genova
	66.01	Ombrelli, compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili	N.	238.000	Genova
*	85.03	Pile elettriche	L.	150	Genova

IMPORTAZIONI DALLA POLONIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	
31.02 B C 31.05 A	Concimi chimici (di cui «urea» fino ad un massimo di 5.600 tonn.)	T	11.350
48.01 C ex II ex F	Carta kraft per sacchi di grande capacità e/o carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»	T	263
69.11 69.12	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche	T	225
da 70.04 a ex 70.07	Vetro colato o laminato, vetro tirato o soffiato	T	600

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

	V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana
*	07.01 A I	Tuberi-seme di patate	T	6.000	Pontebba
*	07.01 A II ex III	Patate da consumo fresche o refrigerate.	T	14.040	Pontebba

	V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana	
*	ex 11.05	Fiocchi di patate	T.	585	Pontebba	
*	17.04 A C D	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	L.	210	Pontebba	
*	22.09 C ex V	Liquori	L.	60	Pontebba	
*	29.06 A I	Fenolo e suoi sali	T.	338	Pontebba	
*	29.35 ex Q	Caprolattame	T.	337	Pontebba	
	da ex cap. 28 a ex cap. 38	Altri prodotti chimici organici e inorganici	L.	9.005	Pontebba	
*	32.05 A	Coloranti organici sintetici	L.	4.018	Pontebba	
*	39.01 B C ex II ex VII 39.02 B da C I a XIII 39.03	Materie plastiche	L.	1.000	Pontebba	
*	41.02 ex B	Pelli conciate di vitello	T.	98	Pontebba	
	ex 44.13 44.23 B ex II	Parchetti e pannelli, di legno, per pavimenti	T.	150	Pontebba	
	48.01 A C I ex II ex F	Altra carta e cartoni	T.	113	Pontebba	
	69.10	Articoli in ceramica per usi sanitari o igienici	T.	20	Pontebba	
*	ex cap. 73	Pezzi forgiati	L.	110	Tarvisio	
*	73.02 ex G	Ferro-tungsteno	T.	120	Tarvisio	
	73.17	Tubi di ghisa	T.	345	Pontebba	
	ex 73.20	Raccordi di ghisa	T.	225	Pontebba	
*	ex 73.21	Costruzioni in acciaio	L.	430	Pontebba	
*	73.40 ex A	Chiusini in ghisa	T.	188	Pontebba	
*	79.01 ex A	Leghe di zinco	T.	1.406	Fortezza Tarvisio	800 606
	ex cap. 84	Macchine diverse	L.	1.100	Pontebba	
*	84.06 C II D ex II	Macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo; loro parti e pezzi staccati	L.	210	Pontebba	
	84.06 C II D ex II	Motori a combustione interna (motori Diesel); loro parti e pezzi staccati	L.	925	Pontebba	
	84.62	Cuscinetti a rotolamento	L.	3.295	Pontebba Milano	1.295 2.000
*	85.03	Pile elettriche	L.	165	Pontebba Milano	85 80
*	85.23	Fili, trecce, cavi, nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità, ecc.	L.	365	Milano	
*	85.24 ex A ex C	Elettrodi di grafite	L.	110	Pontebba	
*	85.25 ex A	Isolatori di porcellana	L.	98	Pontebba	
	87.01 87.06 ex A B ex I ex II	Trattori, loro parti, pezzi staccati ed accessori	L.	673	Torino	

	V.D.	Merce		Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
	87.06 ex AB	Parti, pezzi staccati ed accessori per autovetture.	L.	770	Milano	
	ex 87.10	Velocipedi senza motore	N.	375	Pontebba	
*	89.01 B ex I	Imbarcazioni da diporto o da sport	L.	430	Pontebba	
*	Diverse	Attrezzature per navi.	L.	365	Pontebba	
	cat. ex 127 A	Filati di fibre tessili artificiali (viscosa) non torti o torti fino a 250 giri inclusi per metro	T.	27	Venezia	

CONTINGENTI D'IMPORTAZIONE DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

1) *Contingenti a ripartizione ministeriale*

V.D.	Merce		Quantità o valore (in milioni di lire)
38.19 M	Paste per elettrodi	T.	1.875
40.02 ex c	Gomma sintetica	T.	863
48.01 C ex II ex F	Carta kraft per sacchi di grande capacità e/o carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»	T.	525
69.11 69.12	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toeletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche	T.	1.425
da 70.04 a ex 70.07	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato	T.	1.950

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

	V.D.	Merce		Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
*	07.01 A I	Tuberi seme di patate	T.	300	Pontebba	
*	22.08 22.09 A ex I ex II	Alcole etilico	L.	330	Chiasso Tarvisio	180 150
*	ex 29.27	Acrilonitrile	T.	1.950	Venezia	
*	29.35 ex Q	Derivati di oli minerali	L.	465	Chiasso Tarvisio	235 230
*	32.05 A	Coloranti organici sintetici.	L.	4.154	Pontebba	
	37.02 ex A ex B ex 37.03	Carta sensibilizzata per fotografia, pellicole per fotografia e cinematografia	L	615	Bolzano Pontebba	365 250
*	38.11 ex D	Sostanze attivate ed erbicidi.	L	728	Chiasso Tarvisio	378 350
	da ex cap. 28 a ex cap. 38	Prodotti chimici diversi e prodotti farmaceutici	L	7.716	Pontebba	
	ex cap. 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa	L	2.460	Pontebba	
	40.11 A	Gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture	L.	128	Pontebba	
	84.35 A	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche; loro parti e pezzi staccati	L.	1.442	Pontebba	
	ex 44.13	Parchetti di legno, per pavimenti.	T.	135	Pontebba	
	48.01 A C I ex II ex F	Altra carta e cartoni	T.	600	Pontebba	
*	ex cap. 73 da ex cap. 76 a ex cap. 79 ex cap. 81	Metalli ultra puri	L	110	Pontebba	

V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana	
84.06 C D ex II	Motori a combustione interna (motori diesel) ed a scoppio, loro parti e pezzi staccati	L	210	Pontebba	
* 84.23 A I ex II	Macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo; loro parti e pezzi staccati	L.	1.033	Pontebba	
84.41	Macchine per cucire; parti staccate ed accessori	L	160	Milano	
84.52 ex B 84.55 ex C	Macchine fatturatrici, parti di ricambio ed accessori	L	395	Milano	
84.52 ex B 84.55 ex C	Macchine contabili, parti di ricambio ed accessori.	L	415	Milano	
* 85.22 ex C	Impianti galvano-tecnici, parti di ricambio ed accessori	L	520	Milano Pontebba	220 300
* 85.24 ex A ex C	Carboni per proiettori ed altri prodotti di carbone	L	210	Pontebba	
* 85.24 ex A ex C	Elettrodi di grafite	L.	420	Chiasso	
* Diverse	Altri prodotti elettrotecnici, parti di ricambio ed accessori	L	315	Chiasso	
87.01 87.06 ex A B ex I ex II	Trattori, loro parti, pezzi staccati ed accessori	L	260	Pontebba	
* 93.07 B ex II	Munizioni per armi da caccia.	L	78	Pontebba	

3) *Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categorie sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 3589/82 del 23 dicembre 1982, disciplinati dall'art. 8 del presente decreto*

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	22	Venezia
2	Tessuti di cotone, esclusi, i tessuti a punto di garza, ricci del tipo spugna, i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci, i tessuti di ciniglia, i tulli e i tessuti a maglia annodata	T.	37	Chiasso
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia	T.	15	Chiasso
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, canottiere e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, esclusi gli indumenti per bambini piccoli (bebés) di cotone o di fibre tessili sintetiche	N.	37.500	Venezia
5	Maglie, pullovers, slip-overs, twinsets giubbotti e giacche, a maglia non elastica né gommata	N.	3.750	Venezia
6	Calzoncini, «shorts», e pantaloni, per uomo e ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna, ragazza e bambini	N.	15.000	Chiasso
7	Camicette, camicette-bluse e bluse, a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini	N.	3.750	Venezia
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo	N.	15.000	Chiasso
12	Calze, sottocalze, calzini, proteggi calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	paia	75.000	Chiasso
15/B	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi, i soprabiti impegnati, spalmati o ricoperti	N.	3.750	Venezia
16	Vestiti completi, tessuti, per uomo e ragazzo (compresi i completi composti da due o tre pezzi)	N.	3.750	Chiasso
33	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 mm.; sacchi tessuti fabbricati con queste lamette o simili	T.	2	Venezia

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana
54	Fibre tessili artificiali in fiocco compresi i cascami, cardati e pettinati	T.	45	Biella
117	Tessuti di lino o di ramié	T.	4	Venezia
ex 124 e/o ex 126	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali in massa	T.	860	Biella

IMPORTAZIONI DALLA ROMANIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	
31.02 B C 31.05 A	Concimi chimici (di cui «urea» per un massimo di 9.350 T.)	T.	22.125
40.02 ex C	Gomma sintetica	T.	1.275
69.11 69.12	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche	T.	285

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

	V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana	
*	04.06	Miele naturale.	T.	538	Pontebba	
*	07.04 ex B	Patate disidrate e disseccate.	T.	562	Pontebba	
	20.07 A ex III B ex II	Succhi di agrumi diversi dai pompelmi	T.	180	Pontebba	
*	22.09 C	Bevande alcoliche.	L.	68	Pontebba	
	25.23	Cementi idraulici	T.	3.750	Pontebba	
*	28.40 B ex II	Polifosfati	T.	638	Genova Napoli	400 238
*	28.47 B ex II	Dicromato di sodio.	L.	287	Pontebba	
*	28.56 C	Carburo di calcio.	T.	4.875	Pontebba	
*	29.04 A ex V	Alcoli ottilici	T.	450	Pontebba	
	da ex cap. 28 a ex cap. 38	Prodotti chimici diversi	L.	9.265	Pontebba	
	39.01 C ex II 39.02 C XIII	Resine sintetiche	T.	638	Pontebba	
	39.02 C ex I	Fogli di polietilene	L.	478	Napoli	
	39.02 C I	Polietilene	T.	582	Pontebba	
	39.02 C ex VI	Polisterolo	T.	278	Pontebba	
	39.02 C VII	Cloruro di polivinile	T.	563	Pontebba	
	40.11 B ex II	Pneumatici, comprese camere d'aria	T.	1.267	Pontebba	
	ex 44.13	Parchetti di legno per pavimenti	T.	975	Pontebba	
	48.01 A	Carta da giornali	T.	15	Pontebba	

	V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana	
	48.01 F	Carta e cartoni in rotoli o in fogli, altri	T.	225	Pontebba	
	64.01 64.02	Calzature per donna, uomo e ragazzo, calzature sportive, stivali di gomma.	L.	152	Pontebba	
	69.07 B ex II 69.08 B ex II	Piastrelle e lastre per pavimenti in ceramica smaltata o non	T.	750	Pontebba	
*	ex cap. 73	Pezzi colati e forgiati	T.	1.088	Tarvisio	
*	ex 73.14	Fili di ferro tirato	T.	863	Tarvisio	
	73.17 ex 73.20	Tubi di ghisa completi dei loro accessori	T.	1.500	Pontebba	
	73.18 ex A B ex C	Tubi di acciaio	T.	4.163	Tarvisio	
	73.18 ex C	Tubi per perforazione	T.	1.988	Tarvisio Savona	988 1.000
*	ex 73.20	Raccordi per tubi di ghisa, ferro o acciaio	T.	57	Pontebba	
	ex 73.25	Cavi in acciaio	T.	1.223	Genova Pontebba	550 673
*	Diverse	Lavori in metallo, in plastica e gomma	L.	611	Pontebba	
*	79.01 A	Zinco greggio	T.	728	Pontebba Trieste	378 350
	84.06 ex C	Micromotori	L.	151	Pontebba	
	84.23 A ex I	Escavatori	L.	5.061	Pontebba	
	84.41 A ex III	Parti e pezzi staccati per macchine da cucire	L.	303	Pontebba	
	84.62	Cuscinetti a rotolamento	L.	1.182	Torino	
*	85.03	Pile elettriche	L.	152	Pontebba	
*	85.23	Fili, trecce, cavi, ecc., isolati per elettricità	L.	676	Genova Pontebba	300 376
*	85.24 ex A ex C	Elettrodi di grafite	T.	135	Pontebba	
	87.02 A ex I	Autoveicoli da campagna (campagnole)	N.	750	Bologna	
	87.02 A	Autoveicoli per il trasporto di persone	N.	375	Bologna	
	87.02 B	Autoveicoli per il trasporto di merci	N.	315	Bologna	
	87.06	Parti e pezzi staccati per autoveicoli	L.	16.358	Bologna	
*	Diverse	Impianti complessi, equipaggiamenti per diverse altre industrie, comprese apparecchiature di alta tensione, condensatori, elementi di automazione, gruppi elettrogeni	L.	1.351	Pontebba	
		Tessuti di canapa	T.	52	Pontebba	

IMPORTAZIONE DALL'UNGHERIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	
31.02 B C 31.05 A	Concimi chimici (di cui «urea» fino ad un massimo di 3.750 T.).	T.	5.670

V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	
39.01 B C ex II ex VII 39.02 B da CI a XIII 39.03	Materie di base per l'industria della plastica, semiprodotti e prodotti finiti in plastica	L.	5.965
69.11 69.12	Vasellame ed oggetti di uso domestico, o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche	T.	150
da 70.04 a ex 70.07	Vetro colato e laminato; vetro tirato o soffiato	T.	5.975
73.18 ex A B ex C	Tubi di acciaio	T.	3.026

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

	V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana	
*	04.06	Miele naturale.	T.	300	Trieste	
*	07.04	Patate disseccate	T.	75	Trieste	
*	29.44 A ex C	Antibiotici (esclusi cloramfenicolo e tetracicline)	L	365	Milano	
	da ex Cap. 28 a ex Cap. 38	Altri prodotti chimici, organici ed inorganici	L	6.248	Trieste	
*	39.03 B II	Nitrati di cellulosa	L	240	Milano	
	ex 44.13 44.23 B ex II	Parchetti e pannelli di legno, per pavimenti	Mq.	48.750	Trieste	
	48.01 ex F	Carta da imballaggio al solfito	T.	188	Trieste	
	48.01 C ex II ex F	Carta kraft per sacchi di grande capacità e/o carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»	T.	263	Trieste	
	64.01 64.02	Calzature per donna, uomo e ragazzo, calzature sportive, stivali di gomma	L	210	Milano Padova	110 100
	ex 69.10	Articoli sanitari di maiolica	L	110	Trieste	
*	73.14	Fili di ferro o di acciaio nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	T.	375	Napoli Venezia	190 185
*	ex 73.20	Raccordi e flange per tubi di ghisa, di ferro o di acciaio	T.	57	Pontebba	
*	73.40 ex B	Cassette metalliche per utensili	N.	22.500	Milano	
*	ex 76.12	Cavi, corde, trecce e simili di fili di alluminio	T.	1.316	Pontebba	
	84.06 D II	Parti e pezzi staccati di motori a scoppio o a combustione interna	L	520	Torino	
	84.41 A ex II ex III	Macchine per cucire per uso industriale e loro parti staccate	L.	365	Pontebba	
	ex cap. 84 ex cap. 85	Macchine, attrezzature ed apparecchi diversi, comprese le installazioni per la fabbricazione di componenti per lampade elettriche e tubi fluorescenti, installazioni, apparecchi ed attrezzature per l'industria chimica ed apparecchi speciali per la purificazione dell'aria e loro parti staccate	L	2.165	Pontebba	
*	85.23 ex B	Cavi ad alta e bassa tensione per uso sotterraneo.	L	209	Pontebba	
*	85.23 ex A ex B 85.24 ex A ex B ex C 85.25 ex A	Materiale di installazione elettrica e isolatori di porcellana ad alta tensione	L	265	Padova	

	V.D.	Merce		Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
*	85.25 ex A	Isolatori di porcellana a bassa tensione	L.	40	Padova
	87.01	Trattori	L.	210	Torino
	87.02 B ex II 87.06 ex A B ex I ex II	Autocarri ribaltabili (dumpers) e loro parti staccate	L.	310	Pontebba
	87.06 ex A B	Parti, pezzi staccati ed accessori per autovetture	L.	515	Torino
*	89.01 B ex I	Imbarcazioni da diporto o da sport	L.	90	Trieste
		Filati di canapa	T.	337	Trieste

CONTINGENTI D'IMPORTAZIONE DALL'U.R.S.S.

1) *A ripartizione del Ministero*

V.D.	Merce		Quantità o valore (in milioni di lire)
31.02 B ex C	Urea	T.	14.250
44.11	Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici	T.	1.500
45.01 C	Carta e cartoni kraft	T.	12.575
69.12	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	T.	195
da 70.04 a ex 70.07	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato, di cui non più di 300 t. di vetri profilati	T.	2.625

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

	V.D.	Merce		Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
*	22.09 C ex V	Brandy	L.	12.000	Genova	
*	25.31 ex B	Feldspato	T.	1.170	Genova Livorno	620 550
*	ex 28.19	Ossido di zinco	T.	709	Genova	
*	28.40 B ex II	Tripolifosfato di sodio	T.	1.170	Genova	
*	28.47 B ex II	Dicromato di sodio	T.	2.363	Genova	
	da ex Cap. 28 a ex Cap. 38	Altri prodotti chimici	L.	1.048	Genova	
*	32.07 A ex III	Litopone	T.	180	Genova	
*	39.02 da C ex I a ex XIII 39.03 da B ex I a ex V	Pellicole frantumate	T.	150	Genova	
	69.11	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	T.	30	Milano	
*	73.02 C	Ferro-silicio	T.	1.425	Savona	
*	73.02 D	Ferro-silicio-manganese	T.	570	Savona	

V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana
* ex 73.15	Sbozzi di forgia e fucinati	L.	419	Savona
73.18 ex A B ex C	Tubi di acciaio	T.	6.268	Savona
73.40 ex ex B	Sfere di acciaio per mulini	T.	113	Genova
* 79.01 A	Zinco greggio	T.	1.890	Genova
* 84.23 A ex I	Pale meccaniche ed escavatori	L.	419	Genova
* 84.23 A ex I	Bulldozers	unità	15	Genova
84.35 A	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche; loro parti e pezzi staccati	L.	314	Genova
84.62	Cuscinetti a rotolamento	L.	1.514	Torino
87.01	Trattori	unità	570	Venezia
87.02 A	Autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti	unità	1.988	Milano
87.02 B	Autoveicoli per il trasporto di merci	unità	60	Genova
ex 87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta	unità	240	Genova
87.06 87.12 A	Parti, pezzi staccati ed accessori per autoveicoli, per trattori e per motocicli	L.	519	Venezia

3) *Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categoria sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 3589/82 del 23 dicembre 1982, disciplinati dall'art. 8 del presente decreto*

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T.	37	Trieste
2	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto di garza, ricci del tipo spugna, i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci, i tessuti di ciniglia, i tulli e i tessuti a maglie annodate	T.	547	Trieste
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia	T.	7	Varese
4	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto, canottiere e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, esclusi gli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche	pezzi	37.500	Varese
5	Maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti e giacche, a maglia non elastica né gommata	pezzi	7.500	Varese
6	Calzoncini «shorts» e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna, per ragazze e per bambini	pezzi	7.500	Varese
7	Camicette, camicette-bluse e bluse, a maglia (non elastica né gommata) o tessute, per donna, per ragazze e per bambini	pezzi	3.750	Varese
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo	pezzi	7.500	Varese
12	Calze, sottocalze, calzini, proteggi calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	paia	75.000	Varese
15B	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti per donna, per ragazza, per bambini, esclusi i soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti	pezzi	3.750	Varese
16	Vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti da 2 o 3 pezzi)	pezzi	3.750	Varese
20	Biancheria da letto, tessuta	T.	52	Varese
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci del tipo spugna ed i tessuti di ciniglia	T.	275	Varese
55	Fibre tessili sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati	T.	19	Varese
76	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo; spolverine, gonne-grembiule e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	T.	4	Varese
81	Accappatoi da bagno, vesti da camera, vestagliette e simili, vestimenta da casa ed altri indumenti esterni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi gli indumenti della categorie 6, 7, 15A, 21, 26, 27, 29, 76, 79, 80, 15B	T.	7	Varese
ex 154	Bozzoli di bachi da seta	T.	187	Varese

IMPORTAZIONI DAL VIETNAM

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

N. N.

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

	V.D.	Merce		Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
*	ex cap. 4 ex cap. 7 ex cap. 8 ex cap. 11 ex cap. 17 ex cap. 20 ex cap. 22 ex cap. 24	Prodotti agricoli diversi	L.	210	Genova
*	22.09 C	Bevande alcoliche	L.	110	Genova
	da ex cap. 28 a ex cap. 38	Prodotti chimici e farmaceutici	L.	210	Genova
	33.01 A I	Olii essenziali non deterpenati di agrumi	L.	110	Genova
*	40.02 ex C	Lattice di gomma sintetica	L.	160	Genova
	69.11	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, in porcellana	L.	110	Genova
	76.01 A	Alluminio greggio	L.	314	Genova

3) *Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categorie sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 3589/82 del 23 dicembre 1982, disciplinati dall'art. 8 del presente decreto*

Categoria	Merce		Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
7	Camicette, camicette-bluse e bluse, folcloristiche, a maglia o tessute, per donna, per ragazzo e bambini	N.	26.250	Genova
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e ragazzo	N.	15.000	Genova
10 e/o 11 12	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnata o ricoperta di materie plastiche	paia	11.250	Genova

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO INDICATE ALL'ART. 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N. 218

— Abruzzo.
— Molise.
— Campania.
— Puglia.
— Basilicata.
— Calabria.
— Sicilia.
— Sardegna.
— Province di Latina e Frosinone.
— Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale.
— Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.
— Comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina.
— Isola d'Elba.
— Interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

ALLEGATO *C*

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

La sottoscritta ditta .... con sede in ....
via/piazza.. iscritta alla camera di commercio ....
con numero .... partita IVA, codice fiscale ....,
con riferimento al decreto ministeriale .... concernente i contingenti dai Paesi dell'Est per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1987 chiede di partecipare alla ripartizione del contingente n. .... da ...., per il seguente quantitativo:

voce doganale .... statistica .... dogana...
quantità ....
valore unitario della merce...
valore totale richiesto..

origine .... provenienza..

Si allega all'uopo: ceritificato camerale; dichiarazione IVA autenticata; (eventualmente) distinte di importazioni effettuate nel triennio 1984-1986; distinte di esportazioni effettuate nel triennio 1984-1986; dichiarazione della prefettura competente in merito alla ubicazione del comune.

Firma e qualifica

ALLEGATO *D*

UFFICI REGIONALI I.C.E. IN ITALIA

Abruzzo: Pescara, piazza della Rinascita, 51, casella postale 167, 65100 Pescara, telef. (085) 26673-35136, telex 600848 ICEPE I, sede regionale.

Calabria: Reggio Calabria, via S. Furnari, 9, casella postale 153, 89100 Reggio Calabria, telef. (0965) 21800-26596, telex 890125 ICERC I, sede regionale.

Campania: Napoli, corso Meridionale, 58, palazzo Borsa Merci, casella postale 2184, 80143 Napoli, telef. (081) 283411-283374-338557, telex 710599 INACE I, sede regionale.

Emilia-Romagna: Bologna, via Milazzo, 17, 40121 Bologna, telef. (051) 553665/6/7, telex 510097 ICEBO I, sede regionale.

Friuli-Venezia Giulia: Trieste, via Milano, 17, 34132 Trieste, telef. (040) 60861-62790-631703, telex 460183 ICETS I, sede regionale.

Liguria: Genova, via Ravasco, 10/9, torre Nuova Carignano, Centro dei Liguri, 16128 Genova, telef. (010) 543112-566596, telex 271330 ICEGE I, sede regionale.

Lombardia: Milano, corso Magenta, 59, 20123 Milano, telef. (02) 4813847 (12 linee), telex 333418 ICEMI I, temefax 02/432523, sede regionale.

Marche: Ancona, lungomare Vanvitelli, 6, 60121 Ancona, telef. (071) 203413-28050, telex 560267 ICEAN I, sede regionale.

Molise: competente l'ufficio di Napoli.

Piemonte: Torino, piazza Castello, 113, 10123 Torino, telef. (011) 538636-549713, telex 220019 ICETO I, sede regionale.

Puglia: Bari, piazza Massari, 6, pal. Diana, casella postale 386, 70122 Bari, telef. (080) 213374-214136-255492, telex 810320 ICEBA I, sede regionale.

Sardegna: Cagliari, via Cavalcanti, 8, 09128 Cagliari, telef. (070) 494111-400951, telex 790209 ICECA I, sede regionale.

Sicilia: Palermo, via Roma, 457, casella postale 108, 90139 Palermo, telef. (091) 321744, telex 910209 ICEPA I, sede regionale.

Toscana: Firenze, via dei Tornabuoni, 3, 50123 Firenze, telef. (055) 263421-282004-298493, telex 571310 ICEFI I, sede regionale.

Trentino-Alto Adige:

Bolzano, piazza Walter, 22, casella postale 298, 39100 Bolzano, telef. (0471) 970097-976369, telex 400488 ICEBZ I, sede provinciale.

Trento, piazza Leonardo da Vinci, 2, casella postale 354, 38100 Trento, telef. (0461) 980187-980052, telex 401101 ICETN I, sede provinciale.

Umbria: Perugia, via Ruggero D'Andreotto, 57, 06100 Perugia, telef. (075) 74189, telex 661099 ICEPG I, sede regionale.

Veneto: Venezia, Accademia, 1056, palazzo Gambara, 30123 Venezia, telef. (041) 710439-710788, telex 410640 ICEVE I, sede regionale.

ALLEGATO *E*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Origine	Provenienza	Valore

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto ai prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

....

ALLEGATO *F*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE ESPORTAZIONI

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Destinazione	Valore

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

....

ALLEGATO *G*

DICHIARAZIONE DI IMPORTAZIONE

1 Importatore (nome cognome o ragione sociale - indirizzo)

N° iscrizione C.C.I.A.A.

N° Meccanografico posizione commercio estero C.C.I.A.A. M

2 RISERVATO ALLA BANCA

Documento valutario

N° di riferimento

Data di emissione

Timbro e firma della banca

3 Paese origine

Codice paese

4 Dichiarazione n° (progressivo)

Luogo e data

5 Paese provenienza

Codice paese

6 Banca

Sede/agenzia

Via/piazza

Città

(CAP)

7 Fornitore estero (nome e indirizzo)

8 N° Tariffa doganale	9 Cod. stat. naz.	10 Denominazione della merce secondo la tariffa dei dazi doganali	11 Quantità	Unità misura	12 Valore	Unità valore

13 Annotazioni dell'importatore / Osservazioni del Ministero

14 Firma dell'importatore

15 RISERVATO AL MINISTERO

Visto del Ministero Commercio Estero

La dichiarazione vistata dal Ministero è presentata direttamente alla banca specificata nella casella 6 che rilascerà il modulo valutario entro il 30° giorno dalla data risultante dal timbro ministeriale

La banca riporterà gli estremi del visto ministeriale, nonché tutti gli altri dati figuranti nella dichiarazione, sul modulo valutario e restituirà immediatamente al Ministero l'esemplare n. 1 della dichiarazione con l'indicazione degli estremi del documento valutario emesso

A fronte di ciascuna dichiarazione dovrà essere emesso un solo modulo valutario

ESEMPLARE N. 1 DA RESTITUIRE AL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO A CURA DELLA BANCA

ALLEGATO *H*

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1923. — *Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495.*

(Omissis).

CAPO II

Divieto di cessione dei permessi di esportazione e di importazione

Art. 12.

I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtù dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

Art. 13.

Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare e di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare e di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o la esportazione.

87A2204

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale del 18 febbraio 1987 la responsabilità della conservazione in purezza per talune varietà iscritte nel registro nazionale è variata come segue:

Mais:

Agile LG 60, decreto ministeriale d'iscrizione 25 gennaio 1984;
Azed, decreto ministeriale d'iscrizione 15 aprile 1986;
Agus, decreto ministeriale d'iscrizione 15 aprile 1986;
Sacro, decreto ministeriale d'iscrizione 24 marzo 1985;
Alispot, decreto ministeriale d'iscrizione 15 aprile 1986,

da: Limagrin Italia S.r.l., Cascina Graffignana, S. Vito, 26011 Casalbuttano (Cremona), a: Limagrin Italia S.r.l., Cascina Graffignana, S. Vito, 26011 Casalbuttano (Cremona), e Lifaco Seed Corporation, P.O. Box 243, Kirkland, Illinois 60146 USA;

LG 2301, decreto ministeriale d'iscrizione 15 aprile 1986;
LG 2350, decreto ministeriale d'iscrizione 15 aprile 1986;

da: Limagrin Italia S.r.l., Cascina Graffignana, S. Vito, 26011 Casalbuttano (Cremona), a: Limagrin Italia S.r.l., Cascina Graffignana, S. Vito, 26011 Casalbuttano (Cremona), e Siga LG Services B.P. 115, 63203 Riom Cedex (Francia).

Orzo:

Canova, decreto ministeriale d'iscrizione 15 novembre 1977, da: Saatzucht Dr.h.c. Carsten, Bad Schwartau (R.F.T.), a: Venturoli sementi, Pianoro (Bologna);

Etrusco, decreto ministeriale d'iscrizione 2 novembre 1981, da: Federazione italiana dei consorzi agrari, Roma, a: Sisforaggera, Bologna.

Mais:

Romulus, da: Holdens Foundation Seeds Inc., Williamsburg, Iowa (USA), e Shell Italia S.p.a. Milano, a: Nickerson s.a., rue de l'Arcade, Parigi;

Alton, da: Holdens Foundations Seeds Inc. Williamsburg, Iowa (USA), a: Cooperative agricole de Cereales du Bassin de l'Adour (CABCA), Pau (Francia);

Hibisco, da: Azienda Ombrianello S.p.a. Crema, a: Northrup King sementi S.p.a., via Comparina, 2, Madignano (Cremona).

Frumento duro:

Vezio, da: Federazione italiana dei consorzi agrari, Roma, a: Società polesana produttori sementi, Badia Polesine (Rovigo).

Frumento tenero:

Alpe, da: Federazione italiana dei consorzi agrari, Roma, a: Società polesana produttori sementi, Badia Polesine (Rovigo).

Con decreto ministeriale del 18 febbraio 1987 la denominazione di talune varietà iscritte nel registro nazionale è variata come segue:

La denominazione delle varietà sotto elencate vengono modificate con la dizione a fianco di ciascuna indicata:

Mais, da Cresmiero in Cres;

Cavolo broccolo, da Apex in VIP.

Con decreto ministeriale del 18 febbraio 1987 la ragione sociale di taluni responsabili della conservazione in purezza è variata come segue:

Cesare Maliani, con sede in via Nazareno Strampelli, 15, Ardea (Roma), varia la propria ragione sociale in Maliani Genetica di Maliani Cesare, piazza Morotti, 4, Recanati (Macerata);

La Agricola mais ibridi S.r.l., via Grazie, 6, Brescia, varia la propria ragione sociale in A.M.I. S.r.l., via Grazie n. 6, Brescia;

La Helizea International S.p.a., via Borgoleoni, 70/C, Ferrara, varia la propria ragione sociale in Helizea Agrigenetics S.p.a., via Borgoleoni, 70/C, Ferrara.

Con decreto ministeriale del 18 febbraio 1987 la classe di maturazione Fao per taluni ibridi di mais iscritti nel registro nazionale è variata come segue:

La classe di maturazione Fao di appartenenza della varietà di mais denominata Polaris è variata da classe di maturazione Fao 600 a classe di maturazione Fao 700.

Con decreto ministeriale del 18 febbraio 1987 la classe di maturazione Fao per taluni ibridi di mais iscritti nel registro nazionale è variata come segue:

La classe di maturazione Fao di appartenenza della varietà di mais denominata Artemis è variata da classe Fao di maturazione 600 a classe Fao di maturazione 700.

87A2020

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Quartu S. Elena (Cagliari), zona Simbirizzi, Villamar e Segariu (Cagliari), è prolungata dal 28 novembre 1985 al 26 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nell'area industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata dal 16 giugno 1986 al 13 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dal 17 settembre 1986 al 15 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminatoio Govine di Pisogne (Brescia), è prolungata al 20 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminatoio Govine di Pisogne (Brescia), è prolungata fino al 18 agosto 1986.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 maggio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un primo semestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione; inoltre detto trattamento è prolungato per altri otto semestri.

I decreti ministeriali 30 aprile 1982, 27 settembre 1982, 28 settembre 1982, 29 settembre 1982, 28 marzo 1983, 29 marzo 1983, 22 luglio 1983, 10 dicembre 1983, 12 dicembre 1983, 6 agosto 1984, 7 agosto 1984, 8 novembre 1984, 9 novembre 1984, 10 novembre 1984, 19 gennaio 1985, 10 giugno 1985, 16 settembre 1985 e 26 ottobre 1985 sono annullati e sostituiti dal presente provvedimento.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Molino d'Amario di Atri (Teramo), è prolungata fino al 19 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Fano Adriano (Teramo), è prolungata dal 23 agosto 1986 al 18 febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela (Teramo), è prolungata dal 5 luglio 1986 al 31 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Arteco Architettura, con sede in Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 2 gennaio 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Arteco Architettura, con sede in Napoli, è prolungata fino al 2 aprile 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 agosto 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Comi, con sede in Napoli, è prolungata fino al 4 marzo 1987.

87A2171

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad acquistare alcuni immobili

Il prefetto di Firenze, con decreto n. 441/a 86 del 29 novembre 1986, ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare dal sig. Sorbi Carlo un appezzamento di terreno in Sesto Fiorentino al prezzo di L. 41.040.000 da destinare ad insediamenti universitari.

Il prefetto di Firenze, con decreto n. 496 del 29 novembre 1986, ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare dai signori Cecchi Romano e Berturi Albertina, un appezzamento di terreno in Sesto Fiorentino al prezzo di L 22.920.000 da destinare ad insediamenti universitari.

Il prefetto di Firenze, con decreto n. 441/86 del 29 novembre 1986, ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare dal sig. Mario Nitri, un appezzamento di terreno in Sesto Fiorentino al prezzo di L 14.160.000 da destinare ad insediamenti universitari.

Il prefetto di Firenze, con decreto n. 23 del 26 gennaio 1987, ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare dai signori Giovanni, Lodovico, Roberto, Don Corso, Filippo, Maria, Francesca ed Anna Guicciardini Corsi Salviati, un appezzamento di terreno in Sesto Fiorentino al prezzo di L. 971.640.000 da destinare ad insediamenti universitari.

87A2123

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Monte S. Angelo

Con decreto interministeriale n. 309 in data 4 febbraio 1987 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile costituito da un terreno ubicato in comune di Monte S. Angelo (Foggia) e censito nel catasto del medesimo comune censuario al foglio di mappa 148, particella 268/b, della superficie di Ha 0.04.82 e da un fabbricato riportato al foglio di mappa 148, particella 269, della superficie di Ha 0.01.20 per una superficie totale di Ha 0.06.02.

87A2119

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso speciale pubblico, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Trieste.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1986, con il quale è stato indetto il concorso speciale pubblico, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Trieste;

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1986, di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1986, di sostituzione del presidente e di un membro della commissione medesima;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso speciale pubblico, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici con sede in Trieste, indetto con decreto presidenziale 22 marzo 1986:

1) Spedicato Tiziana	punti	16,50
2) Calabresi Avola Oriana	»	15,00
3) Daino Mariapaola	»	14,95
4) Pesel Emanuela	»	14,50
5) Grisanti Angelo	»	14,00
6) Purpura Simeon Maria Lodovica	»	13,50

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Spedicato Tiziana;
2) Calabresi Avola Oriana;
3) Daino Mariapaola;
4) Pesel Emanuela;
5) Grisanti Angelo.

Art. 3.

È dichiarata idonea la candidata Purpura Simeon Maria Lodovica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1987
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 187

87A2128

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Concorso ad un posto di collaboratore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1964, n. 1253;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota n. 2276 del 18 giugno 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee della facoltà di agraria di questa Università, resosi disponibile a seguito della cessazione di personale di ruolo, ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo dalla Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato che le mansioni previste per il posto messo a concorso, rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla settima qualifica, area funzionale tecnico-scientifica, profilo collaboratore tecnico;

Accertata la vacanza del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico in prova (settimo livello), presso l'istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta da bollo da L. 3.000, indirizzate al rettore dell'Università di Sassari, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

I concorrenti, unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo, devono documentare i titoli scientifici, accademici e professionali che potranno essere valutati da parte della commissione d'esame.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

L'esame consta di tre prove scritte, di cui una prova pratica con relazione scritta e una prova orale.

Le prove d'esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto, come da allegato programma.

Il candidato stesso dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue di cui all'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 5.

Le prove d'esame avranno luogo in Sassari. La data delle prove, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove d'esame, saranno portate a conoscenza degli aspiranti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi all'orale saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere l'orale medesimo. Agli stessi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nelle prove scritte e in quella pratica con relazione scritta.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore dell'Università di Sassari entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso purché possano essere documentati entro il termine indicato al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica con relazione scritta e nella prova orale.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che dano titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sara approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

I concorrenti chiamati in servizio debbono presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obbighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai fini dell'art. 7 della *legge 25 luglio 1956, n.* 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che é stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g)*, del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 8.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente concorso valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato collaboratore tecnico in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed assegnato a prestare servizio presso l'Università di Sassari.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previsto giudizio favorevole della commissione del personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 16 ottobre 1986

Il rettore: MILELLA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 27 novembre 1986
Registro n. 46 Università, foglio n. 193

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova scritta: su argomenti di agronomia generale.

Seconda prova scritta: su argomenti di coltivazioni erbacee.

Prova pratica con relazione scritta: sul funzionamento di alcuni apparecchi scientifici abitualmente usati nei laboratori dell'istituto di agronomia.

Prova orale: su argomenti di agronomia generale e coltivazioni erbacee.

I candidati dovranno dimostrare di saper tradurre testi tecnici di due lingue straniere, a scelta, tra inglese, francese e spagnolo.

87A1741

Concorso ad un posto di usciere

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota n. 2008 del 4 giugno 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato, fra gli altri, due posti della carriera ausiliaria dei bidelli resisi disponibili a seguito della cessazione di personale di ruolo, ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Tenuto conto che in base a quanto disposto dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 1433/A2 del 27 marzo 1980, dei due posti di cui trattasi uno deve essere accantonato a favore degli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato, infine che le mansioni previste per i posti messi a concorso rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, corrispondono alla seconda qualifica, area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari, profilo usciere;

Accertata la disponibilità dei posti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di usciere in prova (livello secondo) presso l'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

I partecipanti al concorso debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Art. 3.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è la licenza elementare.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale da L 3000, indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tali domande dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà inoltre dichiarare sotto sua personale responsabilità:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I titoli, oggetto di valutazione, le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda di ammissione al concorso, sono i seguenti:

a) servizio prestato presso le amministrazioni dello Stato; servizio prestato presso enti pubblici. Sarà data preferenza al servizio prestato presso le università;

b) titolo di studio (non saranno considerati i titoli di studio superiori alla licenza di scuola media di primo grado);

c) benemerenze militari;

d) altri titoli a giudizio della commissione.

Ai predetti titoli corrispondono i seguenti documenti:

1) certificato in carta legale da L 3000 rilasciato dall'amministrazione di appartenenza e relativo alla durata ed alla qualità del servizio prestato;

2) originale, o copia autenticata in carta bollata da L 3000, del titolo di studio con l'indicazione dei relativi voti;

3) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare in carta bollata da L. 3000, eventualmente corredata dalle prescritte dichiarazioni dell'autorità competente per comprovare le particolari benemerenze conseguite;

4) tutti quegli altri titoli ritenuti rilevanti dall'aspirante ai fini della partecipazione al concorso, in carta legale da L. 3000.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti dal regolare documento rilasciato dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti già presentati a questa Università o ad altra amministrazione.

Art. 6.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le modalità d'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Alla commissione è demandato il compito di valutare i titoli.

Art. 7.

Gli aspiranti collocati nella graduatoria dei vincitori del concorso saranno invitati a presentare a questa Università, entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta legale da L. 3000:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica, in sostituzione dell'originale (se non già presentato come titolo di valutazione);

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva (se non già presentato come titolo di valutazione);

g) stato di famiglia rilasciato dall'ufficio anagrafe del comune di appartenenza;

h) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente dai difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento in servizio. Tale documento deve anche attestare l'avvenuto esame schermografico e l'accertamento sierologico del sangue. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

i) dichiarazione in data recente, in carta semplice, dalla quale risulti se in candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e in caso affermativo dovrà essere prodotta relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati, quelli di cui alle lettere *b), c), d), h), i)*, devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quello della comunicazione rettorale che ne fa richiesta.

Gli aspiranti che siano già in servizio presso una amministrazione statale dovranno presentare solo i documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* nonché una copia aggiornata dello stato di servizio civile in carta legale (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 8.

La relazione finale del concorso, redatta a cura della commissione giudicatrice, contenente la graduatoria di merito nell'ordine risultante dal punteggio complessivo che conseguiranno i candidati, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione nelle liste di collocamento, se documentato, costituisce a parità di merito titolo di preferenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 10 settembre 1986

Il rettore: MILELLA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 27 novembre 1986
Registro n. 46 Università, foglio n. 192

87A1742

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1986, registro n. 87, foglio n. 2, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di istologia ed embriologia generale della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota ministeriale n. 3195 con la quale questa Università è stata autorizzata a bandire il relativo concorso per la copertura in ruolo di tale posto;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico esecutivo assegnato alla cattedra di istologia ed embriologia generale della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.
Titolo di studio

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente concorso è: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.
Requisiti generali di ammissione

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 4.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 3.000, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università e fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda dovrà contenere: il cognome, nome e preciso domicilio eletto ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) data e luogo di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di anni 35, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

Le commissioni giudicatrici sono nominate ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze della cattedra cui è assegnato il posto messo a concorso.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserva il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alle commissioni d'esame.

Art. 8.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 ed inizieranno a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana.*

Del calendario delle prove verrà data notizia agli interessati.

Art. 9.
Esito delle prove

Espletate le prove del concorso la commissione formula la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva.

Le prove pratiche non si intenderanno superate se i candidati non riporteranno in ciascuna di esse una votazione di almeno 6/10.

Art. 10.
Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.
Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato le prove e che abbiano o che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni saranno tenuti a far pervenire, per loro diretta iniziativa i documenti relativi, in originale o in copia autenticata perfettamente in regola nel tempo con le vigenti disposizioni di legge, al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dalla data del superamento dell'ultima prova.

Art. 12.
Approvazione della graduatoria;
dichiarazione del vincitore e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dai voti riportati nelle prove e dal punteggio attribuito ai titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria generale dei vincitori e degli idonei saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo prescritto dal precedente art. 3, o certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 aprile 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica italiana, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità ad esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale; rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio e dei carichi pendenti;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e condizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un laboratorio o un istituto autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;

7) documento militare, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità competente.

Coloro che non siano stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre certificato di iscrizione nelle liste di leva terrestri o della capitaneria di porto se assegnati alle liste di leva marittime.

I dipendenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovano alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solamente i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data della scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altra amministrazione.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso esse dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento di concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

Nomina

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà inquadrato nel quarto livello retributivo-funzionale con il trattamento economico iniziale di L. 4.500.000 annue lorde più le altre indennità previste dalla normativa vigente. Il vincitore del concorso sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei mesi al termine del quale se riconosciuto idoneo sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine del quale ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore l'amministrazione ha facoltà di sottoporre alla nomina di altro candidato idoneo, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

L'Aquila, addì 15 gennaio 1987

Il rettore: SCHIPPA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 19 febbraio 1987
Registro n. 4 Università, foglio n. 73

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

...l... sottoscritt ... .
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio), nat... a ....
(provincia di ....) il ....,
e residente a .... (provincia di ....)
in via.. n. .... c.a.p. ....,
chiede di essere ammess... al concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di istologia ed embriologia generale della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadin... italian...;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del titolo di studio di......................
conseguito in data .... presso.....................;

5) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di
.... ,

6) di aver prestato (o di non aver prestato) i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni ....;

7) non è stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ne è stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto .... (3).

Allega, per la valutazione, i seguenti titoli:

1) ....;

2) ....;

3) ....;

4) ....

...l... sottoscritt... elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso in..
e solleva l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di mancato reperimento.

Data, ...

Firma .... (4)

Visto: si autentica la firma del... sig. .... (4).

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nel caso sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) Tale precisazione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA

Le prove pratiche verteranno:

1) sull'utilizzo (e manutenzione ordinaria) di apparecchiature semplici in dotazione alla cattedra;

2) su operazioni di governo di animali da laboratorio;

3) su lavaggio e sterilizzazione di vetreria e ferri;

4) su preparazione di soluzioni semplici ed operazioni connesse con l'allestimento di preparati istologici.

87A2057

UNIVERSITÀ DI MODENA

Concorso ad un posto di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 1° marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota n. 4286 del 29 ottobre 1986, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso per un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso i servizi generali del rettorato di questo Ateneo (posto assegnato con decreto ministeriale 22 gennaio 1980);

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova - area funzionale tecnico scientifica, quarta qualifica funzionale, presso i servizi generali del rettorato (Centro automazione servizi amministrativi).

Art. 2.

Titolo di studio per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare di durata triennale.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli professionali eventualmente in possesso dei candidati, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al rettore dell'Università di Modena entro e non oltre trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso stesso:

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non è dattiloscritta - le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato i limiti di età previsti dal precedente art. 3 dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso e sua specificazione di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego (tale dichiarazione dovrà essere fatta anche se negativa).

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per coloro che all'atto della presentazione della domanda fossero in servizio di ruolo presso un'amministrazione statale, sarà sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.
Per coloro che prestano servizio militare il visto potrà essere apposto dal capo del reparto militare.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta, ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.
Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme integrative e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico sui temi che interessano il servizio che il candidato sarà chiamato a svolgere, come da programma annesso al presente bando (allegato 1).

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame con nota tassa a carico del destinatario. Alla valutazione dei titoli, che dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata ed essere conformi alla legge sul bollo, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione. I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza alla nomina in quanto appartenenti alle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione di detti documenti è di venti giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale con esito positivo.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al rettore dell'Università di Modena, senza necessità di particolare richiesta da parte di questa amministrazione.

Art. 8.

La graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice sarà approvata con decreto rettorale ed i relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto sarà in ogni caso retribuito.

Art. 9.

La presentazione dei documenti, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

I documenti, da presentare in carta legale, sono:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia autenticata del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica;

8) firma autenticata su fotografia recente;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altro posto retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). La dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa;

10) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

I documenti di rito dovranno essere conformi alla legge sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Ai sensi dell'ultimo comma del già citato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine indicato una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio, il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 10.

Il trattamento economico sarà quello per il personale statale con la qualifica di agente tecnico in prova (quarta qualifica funzionale), previsto dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, titolo III, capo II, art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 e decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571).

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/1977.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Modena, addì 24 novembre 1986

Il rettore: GOTTARDI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Modena, addì 18 febbraio 1987
Registro n. 3 Università, foglio n. 244

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Prova pratica:*

Risoluzione di un problema relativo alla codifica delle informazioni nell'ipotesi di automatizzazione dei servizi di un'amministrazione universitaria.

Dovranno essere precisate le operazioni necessarie alla formulazione del piano di codifica fino alla sua pratica attuazione.

2) *Prova orale:*

Il colloquio verterà su argomenti relativi alla prova pratica, verranno inoltre richieste nozioni elementari sulla possibile struttura di un elaboratore e il suo utilizzo.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore della Università degli studi di Modena Via dell'Università, 4 41100 MODENA

.l.. sottoscritt. .... (*a*)
nat. a ....
(provincia di).................. il.................. e residente in...................
(provincia di ....) c.a.p.................
via .... n. ....
chiede di essere ammess. a partecipare al concorso pubblico, ad un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale) presso i servizi generali del rettorato (centro automazione servizi amministrativi) di codesto Ateneo di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 63 del 17 marzo 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché .... (*b*);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ..... (*c*);

4) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) è in possesso del seguente titolo di studio. (*e*);

6) ha adempiuto agli obblighi militari di leva (*f*);

7) ha (oppure non ha) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*g*);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale (*h*);

9) elegge il proprio domicilio in (città, via, numero, c.a.p.) tel. ... .

10) è in possesso dei seguenti titoli. (*i*).

Data,.

Firma. (*l*)

(*a*) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome, cognome del coniuge.

(*b*) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo.

Allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso di tali titoli.

(*c*) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(*d*) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.

(*e*) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso specificando l'anno e l'istituto presso il quale è stato conseguito.

(*f*) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(*g*) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*h*) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(*i*) Allegare alla domanda i documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le leggi sul bollo, per comprovare il possesso dei titoli.

(*l*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale.

87A2058

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'istituto ortopedico «Gaetano Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'istituto ortopedico «Gaetano Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1, a:

quattro posti di assistente medico di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente tecnico (geometra);

un posto di operatore tecnico coordinatore (addetto ai servizi tecnici).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'istituto ortopedico «Gaetano Pini» in Milano.

87A2142

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di assistente tecnico - geometra;

un posto di veterinario dirigente dell'area di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione - ufficio personale dell'U.S.L. in Venaria (Torino).

87A2137

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso a sei posti di operatore tecnico di lavanderia presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di operatore tecnico di lavanderia, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piacenza.

87A2141

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di assistente medico di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 22

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. del personale dell'U.S.L. in Sansepolcro (Arezzo).

87A2136

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di dirigente sanitario;

un posto di coadiutore sanitario;

un posto di tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 16 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Pomigliano d'Arco (Napoli).

87A2138

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di assistente medico di radiologia dell'area funzionale di medicina presso l'unità sanitaria locale n. 4

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di radiologia dell'area funzionale di medicina presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso e la rettifica allo stesso sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 15 luglio 1986 e n. 5 del 19 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali - settore concorsi dell'U.S.L. in Olbia (Sassari).

87A2143

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI «VITTORIO EMANUELE II» DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente medico

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico presso il centro di medicina preventiva (disciplina equiparata a geriatria), a tempo pieno, presso la sede di Casatenovo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 47 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

87A2140

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 61 del 14 marzo 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata igiene urbana di Venezia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore generale.

Comune di Lanciano: Concorso di idee per la sistemazione urbanistica ed edilizia del comparto ex liceo classico - piazza della Pietrosa - valle della Pietrosa.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. **100.000**
- semestrale . . . L. **55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. **200.000**
- semestrale . . . L. **110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. **22.000**
- semestrale . . . L. **13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. **82.000**
- semestrale . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. **22.000**
- semestrale . . . L. **13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . L. **313.000**
- semestrale . . . L. **172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. **700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . L. **700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. **50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. **700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. **28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. **2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.800**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. **90.000**
Abbonamento semestrale . . . L. **50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221